



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Laurea magistrale a ciclo unico in:	Giurisprudenza (<i>Law</i>)
Classe:	LMG/01 – Giurisprudenza
Dipartimento:	Scienze Giuridiche

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza appartenente alla classe delle lauree magistrali a ciclo unico LMG/01 - Giurisprudenza, istituito ed attivato con ordinamento secondo il D.M. 270/2004 a partire dall'anno 2009/2010 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Collegio di Giurisprudenza - dell'Università degli Studi di Verona.

Art. 2 - Finalità

1. Il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza mira a fornire le conoscenze necessarie all'esercizio delle professioni legali e della dirigenza, negli ambiti forense, internazionale e gestionale privato e pubblico.

Art. 3 - Obiettivi formativi specifici del Corso

1. Obiettivo formativo del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza è di offrire i saperi, i metodi e le tecniche adeguati a far conseguire i livelli di conoscenza necessari ad una formazione giuridica superiore, premessa indispensabile per l'avvio alle professioni legali.

2. A tal fine verrà fornita una preparazione idonea a far acquisire agli studenti la piena capacità di analisi e combinazione delle norme giuridiche nonché la capacità di impostare in forma scritta ed orale le linee di ragionamento e di argomentazione necessarie ad una corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali di casi e fattispecie.

3. Degli studenti, che dovranno essere in grado di utilizzare fluentemente in forma scritta e orale almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano (con riferimento anche ai lessici disciplinari), sarà curata in particolare la formazione giuridica in ambito internazionale ed economico-gestionale.

Art. 4 - Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio

1. *Conoscenza e capacità di comprensione*: il laureato dovrà acquisire la capacità di analisi, comprensione e comparazione delle norme giuridiche. Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali ed eventuali esercitazioni. I risultati attesi verranno verificati attraverso prove svolte prevalentemente in forma orale volte ad accertare l'acquisizione delle conoscenze richieste.

2. *Capacità di applicare conoscenza e comprensione*: il laureato dovrà acquisire la capacità di impostare, in forma scritta e orale, questioni giuridiche attraverso le corrette linee di ragionamento e argomentazione.

Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali ed eventuali esercitazioni. I risultati attesi verranno verificati attraverso prove orali e/o scritte, volte ad accertare l'acquisizione delle conoscenze richieste.

3. *Autonomia di giudizio*: il laureato dovrà essere in grado di esprimere giudizi e argomentazioni, in forma scritta e orale, relativamente a casi e fattispecie giuridiche analizzate. L'acquisizione di tali capacità sarà valutata mediante le modalità già utilizzate per la verifica della conoscenza e capacità di comprensione e in sede di prova finale.

4. *Abilità comunicative*: il laureato dovrà acquisire abilità oratorie e di argomentazione, con attenzione anche agli aspetti della dialettica e della retorica, capacità di espressione anche mediante l'utilizzo di una lingua dell'Unione Europea (con riferimento inoltre alla terminologia giuridica).

Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali ed eventuali esercitazioni; per quanto concerne l'apprendimento della lingua straniera le attività possono essere svolte anche presso il Centro Linguistico di Ateneo.

5. *Capacità di apprendimento*: il laureato dovrà acquisire una forma mentis in grado di stimolare il continuo apprendimento e aggiornamento delle proprie conoscenze.

La verifica della compiuta formazione dello studioso sarà effettuata in sede di prova finale.

Art. 5 - Accesso a studi ulteriori

1 Il laureato potrà accedere alla Scuola di specializzazione per le professioni legali, a dottorati di ricerca e a master di 2° livello.

Art. 6 - Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

1. Il laureato potrà inoltre aver accesso alle professioni legali (avvocatura, magistratura e notariato), alla dirigenza in amministrazioni private e pubbliche.

2. Potrà svolgere attività professionali nelle organizzazioni private e pubbliche, specie nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali.

3. Il corso, secondo le indicazioni dei codici istat, prepara alle professioni di: avvocati, magistrati, notai, esperti legali in imprese, esperti legali in enti pubblici.

Art. 7 – Modalità di svolgimento della didattica e rapporto crediti/ore

1. Ciascun credito corrisponde a 25 ore. Il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza prevede due tipologie di attività didattica:

a) lezione ("frontale" e assimilate): 6 ore per CFU (con 19 ore di impegno personale dello studente);

b) esercitazione-laboratorio: 12 ore per CFU (con 13 ore di impegno personale dello studente).

2. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame, verifica della preparazione o delle competenze conseguite.

3. Gli insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza si svolgono attraverso lezioni, seminari ed esercitazioni. Le lezioni degli insegnamenti di 9 crediti sono tenute in sei ore settimanali collocate in almeno tre giorni distinti della settimana, mentre le lezioni degli insegnamenti di 6 crediti sono tenute in quattro ore settimanali collocate in almeno due giorni distinti della settimana, secondo l'orario approvato dal Collegio di Giurisprudenza prima dell'inizio di ciascun semestre e immediatamente comunicato agli studenti mediante affissione all'albo e pubblicazione nel sito Web. Nella predisposizione dell'orario si terrà conto dell'esigenza che sia assicurata agli studenti una adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio.

4. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le attività didattiche affidategli dalla struttura didattica. Può liberamente avvalersi, in propria presenza, del contributo di esperti. Eventuali sostituti o docenti di supporto alla didattica sono ammissibili solo se preventivamente approvati e assegnati dalla struttura didattica.

5. Il docente annoterà le ore di lezione svolte nell'apposito registro, indicando data e ora dell'attività ed apponendo la sua firma. Al termine del corso, il registro deve essere consegnato alla struttura didattica. In caso di assenza, il docente deve avvertire tempestivamente la struttura didattica e comunicare, al più presto, il giorno e l'ora nei quali la lezione sarà recuperata.

6. Le lezioni possono essere integrate da seminari e da esercitazioni. Il Collegio di Giurisprudenza, formula annualmente il programma delle attività formative fra le quali lo studente potrà operare la sua scelta.

Art. 8 – Programmazione didattica

1. Entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Dipartimento approva, per il successivo anno accademico, la proposta di attivazione del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, unitamente ad eventuali variazioni dell'articolazione dei piani didattici, formulata e già deliberata del Collegio di Giurisprudenza.

2. Entro il successivo 15 aprile il Consiglio di Dipartimento affida ai docenti i compiti formativi, stabilendo l'articolazione delle attività didattiche, nonché le attività di orientamento e tutorato, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi.

Art. 9 – Calendario didattico

1. L'anno accademico inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre. I periodi di lezione sono due: il primo, dalla prima settimana di ottobre alla terza settimana di dicembre, il secondo dalla seconda settimana di febbraio alla prima settimana di maggio. Nei periodi dedicati alle lezioni (fatta eccezione per le giornate riservate ad eventuali recuperi, compatibilmente con lo svolgimento di questi) non si possono svolgere esami o accertamenti parziali di profitto.

2. Gli insegnamenti hanno durata semestrale. Ciascun insegnamento può essere articolato in unità logistiche con distinta denominazione. Gli insegnamenti sono collocati in modo numericamente equilibrato nei due semestri di ciascun anno accademico.

3. Gli esami di profitto si tengono in tre sessioni, estiva, autunnale ed invernale: la sessione estiva, nella quale sono previsti tre appelli per ciascun esame, va dalla seconda settimana di maggio alla seconda settimana di luglio; la sessione autunnale, che prevede due appelli, va dalla prima settimana di settembre all'ultima settimana di settembre; la sessione invernale, che prevede due appelli, va dalla seconda settimana di gennaio alla prima settimana di febbraio.

Inoltre per gli studenti fuori corso sono previsti due appelli straordinari d'esame da collocarsi nella settimana antecedente rispettivamente le vacanze natalizie e pasquali.

Le date degli esami possono essere variate, ma non anticipate, solo con l'autorizzazione del Presidente del Collegio di Giurisprudenza e garantendo ampia informazione agli studenti.

4. Le sessioni di laurea sono almeno due e si svolgono, di regola, entro la fine di ciascuna delle sessioni degli esami di profitto: una nel mese di gennaio/febbraio e una nel mese di giugno/luglio. A queste si aggiungono due sessioni di laurea straordinarie che si svolgono, di regola, nei mesi di ottobre e di marzo. Ulteriori sessioni di laurea potranno essere deliberate dal Collegio di Giurisprudenza qualora il numero di laureandi lo rendesse opportuno.

Art. 10 – Piano didattico

1. Il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza si articola in 29 insegnamenti, di cui 24 fondamentali e 5 a scelta.

Art. 11 - Requisiti di ammissione al corso

1. Per accedere al Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza gli studenti devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o equipollente titolo straniero.

2. Sono richieste come necessarie per il percorso di studio proposto capacità di analisi e comprensione testi, che verranno verificate attraverso prove oggettive. Per coloro che non abbiano superato tali prove, è prevista l'attivazione di corsi e/o laboratori.

Il Collegio di Giurisprudenza si riserva di promuovere lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono al corso di studi.

3. Tempi, modalità e contenuti di tali prove, delle eventuali attività propedeutiche e didattiche integrative saranno fissati da apposita delibera del Collegio di Giurisprudenza da approvarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 12 - Esami di profitto e Commissioni esami di profitto

1. Ciascuno degli insegnamenti previsti nei piani didattici del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza si conclude con un esame, che lo studente sostiene, negli appelli previsti dal calendario accademico del Corso di studi, alla presenza di una Commissione, composta dal docente ufficiale dell'insegnamento, che la presiede e da almeno un altro Professore, o Ricercatore, o cultore della materia. Qualora la Commissione sia composta dal Presidente e da due o più componenti, può articolarsi in sottocommissioni costituite dal Presidente e da un componente. Il Presidente del Collegio di Giurisprudenza procede alla nomina delle Commissioni d'esame e degli eventuali cultori della materia entro la prima sessione di esami del nuovo anno accademico.

2. La Commissione formula il proprio giudizio attraverso un voto espresso in trentesimi. L'esame si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30mi, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell'esame comporta la attribuzione dei crediti relativi all'insegnamento.

3. L'esame può svolgersi in una unica prova come colloquio. Eventuali prove scritte devono avere il solo valore di elementi di valutazione e non quello di preclusione del colloquio. Le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora l'insegnamento sia suddiviso in moduli o unità logistiche è prevista una sola prova verbalizzante, sono tuttavia consentiti accertamenti per ciascun modulo o unità logica nell'ambito delle sessioni ordinarie degli esami. Non esiste numero massimo di esami di profitto che lo studente può sostenere nelle singole sessioni.

4. La procedura di verbalizzazione degli esiti degli esami si svolge completamente on line. Il Presidente della Commissione d'esame è inoltre tenuto a completare la procedura di verbalizzazione entro 20 giorni dalla data dell'appello, mediante l'apposizione della propria firma digitale.

Art. 13 - Attività formative a scelta dello studente (lett. d)

1. Le attività che consentono l'acquisizione dei crediti riservati alle attività formative a libera scelta dello studente sono le seguenti:

- Un insegnamento previsto nell'elenco delle attività formative (lett. d) allegato al piano didattico del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza;
- Un insegnamento attivato nei Corsi di studi afferenti al Collegio di Giurisprudenza;
- Un insegnamento previsto dall'Offerta Formativa di Ateneo, non impartito nell'ambito dei corsi di studi afferenti al Collegio di Giurisprudenza: il riconoscimento dei crediti acquisiti sarà subordinato alla preventiva presentazione di coerenti programmi formativi valutati dalla Commissione istruttoria per la didattica e approvati dal Collegio didattico.
- Attività formative organizzate dai singoli docenti del Collegio di Giurisprudenza o del Dipartimento di Scienze Giuridiche: previa approvazione del Collegio ad esse verrà attribuito, dopo un'apposita verifica, un credito per ogni 6 ore di frequenza obbligatoria;

- Attività formative che implicano la partecipazione a convegni o seminari organizzati sotto il “logo” del Dipartimento di Scienze Giuridiche o dell’Ateneo: devono essere preventivamente approvate dal Collegio di Giurisprudenza indicando un docente di riferimento del Collegio di Giurisprudenza ovvero del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Un credito per ogni giornata di convegno o di seminario si acquisisce dopo apposita verifica che dimostri l’avvenuta fruizione culturale del tema del convegno o del seminario.

Art. 14 – Conoscenze linguistiche (lett. e)

1. Il Collegio di Giurisprudenza attribuisce 3 CFU agli studenti in possesso del Livello B1 di conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Verona, e agli studenti che abbiano superato l’esame dell’insegnamento di lingua straniera attivato nell’ambito del Corso di studi.
2. Le modalità di verbalizzazione delle certificazioni di conoscenza di una lingua straniera rilasciate dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Verona sono definite mediante delibera del Collegio di Giurisprudenza.
3. L’insegnamento di lingua straniera attivato nell’ambito del Corso di studi di complessivi 3 cfu è articolato in 1 credito di lezioni e 2 crediti di laboratorio.
4. L’eventuale riconoscimento di crediti per la conoscenza di lingue straniere non espressamente previste sarà sottoposto, previa presentazione di apposita richiesta al Presidente del Collegio di Giurisprudenza, alla valutazione della Commissione istruttoria per la didattica e all’approvazione del Collegio.

Art. 15 – Informatica (lett. f)

1. L’insegnamento di Informatica attivato nell’ambito del Corso di studi di complessivi 3 cfu è articolato in 1 credito di lezioni e 2 crediti di laboratorio.
2. L’eventuale attribuzione di crediti per abilità informatiche mediante il riconoscimento di attestati di partecipazione a corsi esterni, del patentino ECDL o equivalenti sarà sottoposto, previa presentazione di apposita richiesta al Presidente del Collegio di Giurisprudenza, alla valutazione della Commissione istruttoria per la didattica e all’approvazione del Collegio.

Art. 16 - Tirocini e stage

1. Le attività di tirocinio e stage sono finalizzate a far acquisire allo studente una conoscenza diretta in settori di particolare attività per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’acquisizione di abilità specifiche di interesse professionale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte sotto la diretta responsabilità di un singolo docente presso studi professionali, enti della pubblica amministrazione, aziende accreditate dall’Ateneo veronese.
3. I crediti maturati in seguito ad attività di tirocinio e stage saranno attribuiti secondo quanto disposto nel dettaglio dal “Regolamento d’Ateneo per il riconoscimento dei crediti maturati negli *stage* universitari” vigente.

Art. 17 - Propedeuticità degli insegnamenti

1. L’esame nelle materie seguenti del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza potrà essere sostenuto solo se si è superato quello nelle materie indicate (fra parentesi) a fianco di ciascuna di esse:

Diritto amministrativo 1 (Diritto costituzionale);
 Diritto amministrativo 2 (Istituzioni di diritto privato, Diritto amministrativo 1);
 Diritto bancario e degli intermediari finanziari (Diritto commerciale);
 Diritto civile 1 (Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto romano);
 Diritto civile 2 (Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto romano);
 Diritto civile progredito (Diritto civile 1 e Diritto civile 2)
 Diritto commerciale (Istituzioni di diritto privato);
 Diritto costituzionale 2 (Diritto costituzionale);
 Diritto costituzionale comparato (Diritto pubblico comparato);
 Diritto costituzionale dell’informazione giornalistica (Diritto costituzionale);
 Diritto dei beni culturali ed ambientali (Diritto amministrativo 2);
 Diritto del commercio internazionale (Diritto civile 1 e Diritto civile 2);
 Diritto del lavoro (Istituzioni di diritto privato e Diritto costituzionale);
 Diritto dell’edilizia e dell’urbanistica (Diritto amministrativo 2);
 Diritto delle società (Diritto commerciale);
 Diritto delle successioni (Istituzioni di diritto privato);
 Diritto dell’Unione Europea (Diritto costituzionale e Istituzioni di diritto privato);
 Diritto dei trasporti e della logistica (Istituzioni di diritto privato);
 Diritto ecclesiastico (Diritto costituzionale);
 Diritto fallimentare (Diritto commerciale);

Diritto internazionale (Istituzioni di diritto privato e Diritto costituzionale);
 Diritto internazionale privato e processuale (Diritto internazionale);
 Diritto penale 1 (Diritto costituzionale e Istituzioni di diritto privato);
 Diritto penale 2 (Diritto penale 1);
 Diritto penale dell'economia (Diritto penale 1);
 Diritto penale dell'informatica (Diritto penale 1);
 Diritto penale progredito (Diritto penale 1);
 Diritto privato comparato (Istituzioni di diritto privato);
 Diritto privato europeo (Diritto dell'Unione Europea);
 Diritto processuale amministrativo (Diritto amministrativo 2);
 Diritto processuale civile (Istituzioni di diritto privato);
 Diritto processuale penale (Diritto penale 1);
 Diritto pubblico comparato (Diritto costituzionale);
 Diritto regionale e degli enti locali (Diritto amministrativo 1);
 Diritto romano (Istituzioni di diritto romano);
 Diritto tributario (Diritto costituzionale e Istituzioni di diritto privato);
 Filosofia del diritto 2 (Filosofia del diritto);
 Fondamenti del diritto privato europeo (Istituzioni di diritto romano);
 Fondamenti e modelli nel diritto della vendita (Istituzioni di diritto romano e Istituzioni di diritto privato);
 Giustizia costituzionale (Diritto costituzionale);
 International criminal law - Diritto penale internazionale (Diritto penale 1);
 Legislazione minorile (Diritto penale 1);
 Legislazione notarile (Diritto amministrativo 1, Diritto civile 1 e Diritto civile 2);
 Logica giuridica (Filosofia del diritto);
 Medicina legale (Diritto penale);
 Metodologia della scienza giuridica (Filosofia del diritto);
 Storia del diritto moderno e contemporaneo (Storia del diritto medievale e moderno, Istituzioni di diritto romano e Istituzioni di diritto privato);
 Diritto processuale civile progredito - Volontaria giurisdizione (Diritto processuale civile).

2. Il mancato rispetto delle propedeuticità implica l'annullamento dell'esame.

Art. 18 - Prova finale

1. Qualora lo studente abbia superato tutti gli esami previsti, il Corso di Studi si conclude con un esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una tesi scritta, preparata dallo studente su un tema rientrante in una delle discipline del piano di studi seguito.
2. Il docente ufficiale assegna l'oggetto della tesi sei mesi prima della data di inizio della sessione in cui si sostiene l'esame di laurea. A tal fine lo studente deve depositare presso la competente struttura didattica, entro il termine predetto, apposito modulo, contenente l'indicazione del tema, sottoscritto dal docente.
3. Il Presidente del Collegio di Giurisprudenza nomina, almeno quindici giorni prima della discussione:
 - un'apposita Commissione, composta di almeno sette componenti e presieduta dal Presidente del Collegio di Giurisprudenza, in sua assenza, dal Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche o dal professore di ruolo di più alto grado accademico
 - un correlatore della tesi, su proposta del relatore, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
4. La Commissione formula un giudizio espresso in voti da 66 a 110/110mi. I punti disponibili per la valutazione della Commissione sono al massimo 9, che si aggiungono al punteggio risultante dalla media degli esami sostenuti approssimata per eccesso. Nell'attribuire i 9 punti disponibili, oltre ai punti riferibili al giudizio sulla tesi e sulla relativa discussione, nel numero massimo di 8, la Commissione attribuisce 1 punto qualora lo studente si sia distinto nella sua carriera per almeno una delle seguenti note di merito:
 - a) abbia discusso la tesi in corso (a tal fine, nel computo della durata del corso di studi non si tiene conto dell'eventuale periodo di permanenza all'estero nel quadro del programma Erasmus o di altri programmi di scambio equivalenti qualora lo studente abbia così conseguito almeno 6 CFU - esclusi i crediti attribuiti per la conoscenza della lingua straniera ai sensi dell'art. 21, comma 3 - ovvero abbia effettuato all'estero, nell'ambito dei programmi predetti, ricerche per la tesi di laurea);
 - b) abbia elaborato e discusso la tesi in una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo, tedesco;
 - c) abbia conseguito almeno 5 lodi nelle materie di base e caratterizzanti.
 - d) il relatore attesti che l'elaborato finale sia stato redatto in collegamento, per tema o metodo o dati utilizzati, ad un'attività di stage di almeno 6 CFU, inserita nel piano degli studi.
 Al candidato che ottiene il massimo punteggio può, all'unanimità, essere attribuita la lode.

Art. 19 – Laurea *magistralis honoris causa*

1. Il Collegio di Giurisprudenza può annualmente proporre la concessione di non più di due lauree magistrali *honoris causa* a studiosi insigni e esponenti delle istituzioni pubbliche e private che si siano distinti particolarmente in attività scientifiche o in concrete realizzazioni e che abbiano avuto, con il Collegio stesso, un significativo collegamento.

Art. 20 – Trasferimenti, passaggi, opzioni e riconoscimento dei crediti acquisiti in altri corsi di studio

1. Gli studenti che chiedono il trasferimento al Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza da Corsi di Laurea magistrale in Giurisprudenza di altre Università per essere iscritti ad un anno successivo al primo debbono aver superato la metà degli esami previsti dal piano degli studi.

2. Il Collegio di Giurisprudenza riconosce i crediti e convalida gli esami relativi a discipline insegnate presso i Corsi di Laurea magistrale in Giurisprudenza di altre Università che abbiano uno sviluppo in crediti-ora o un numero di ore di lezione almeno equivalente ai corrispondenti insegnamenti impartiti nel Corso di studi.

3. Il riconoscimento dei crediti e la convalida degli esami relativi a discipline insegnate in Corsi di studi di altri Dipartimenti o Università è subordinata ad una integrazione, salvo diversa deliberazione del Collegio di Giurisprudenza. Le modalità di integrazione o l'eventuale dispensa dalla stessa sono deliberate su proposta del docente interessato. In ogni caso il riconoscimento dei crediti e la convalida degli esami presuppone che la disciplina da integrare abbia uno sviluppo in crediti-ora o un numero di ore di lezione almeno equivalente ai corrispondenti insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.

4. Il voto riportato negli esami per i quali venga riconosciuta la necessità di integrazione risulta dalla media del voto riportato nell'esame con quello conseguito nell'integrazione.

5. Nel caso di studente iscritto a corsi di studi del vecchio ordinamento, il quale opta per corsi di studi del nuovo ordinamento aventi la medesima denominazione, ovvero derivanti da trasformazione di corsi esistenti con diversa denominazione, al fine di individuare l'anno di iscrizione sulla base dei crediti riconosciuti si applicano i seguenti criteri: fino a 22 crediti iscrizione al primo anno; fino a 80 crediti iscrizione al secondo anno; fino a 140 crediti iscrizione al terzo anno; fino a 201 crediti iscrizione al quarto anno; oltre 201 crediti iscrizione al quinto anno.

Art. 21 – Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. Lo studente che intende seguire un insegnamento presso una Università o Istituto di istruzione universitaria di uno Stato estero, nell'ambito di programmi internazionali o sulla base di rapporti convenzionali di scambio con altre università deve attenersi agli appositi Regolamenti e Bandi emanati dall'Ateneo.

2. Lo studente che abbia frequentato le attività didattiche di cui al precedente comma 1 otterrà il riconoscimento degli esami superati ed il voto di questa convertito in trentesimi nei tempi e secondo le modalità previste dall'Ateneo.

3. Lo studente del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza che segua il corso e superi l'esame di una disciplina insegnata in lingua straniera, qualora ne faccia richiesta, si vede attribuiti i 3 crediti previsti per la conoscenza della lingua straniera.

4. Del periodo di permanenza all'estero nell'ambito dei programmi internazionali di cui al precedente comma 1 si tiene conto anche ai fini di stabilire il punteggio dell'esame di laurea, nei limiti e con le modalità previste nel precedente art. 18, comma 4.

5. Per le modalità di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero si rimanda a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 22 - Ricevimento studenti

1. I docenti sono tenuti ad assicurare un minimo di due ore settimanali per il ricevimento degli studenti, secondo un calendario predisposto annualmente, entro il 30 settembre, approvato dal Presidente del Collegio di Giurisprudenza e comunicato agli studenti mediante pubblicazione sul sito *Web*.

2. Durante i periodi dedicati agli esami (di profitto e di laurea), le vacanze estive ed invernali i ricevimenti degli studenti sono sospesi.

Art. 23 – Forme di tutorato

1. Il servizio di tutorato è volto a guidare gli studenti nel corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo ed a contribuire al superamento delle loro difficoltà individuali.

Le ulteriori disposizioni in materia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 24 – Studenti part time

1. Gli studenti possono iscriversi al Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza con impegno a tempo parziale.

2. Per gli studenti impegnati a tempo parziale viene approvata una specifica e tassativa articolazione del piano didattico.

3. Lo studente non a tempo pieno è considerato in corso oltre la durata legale del corso a cui è iscritto, fino ad un massimo di 10 anni accademici.
4. Le ulteriori disposizioni in materia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 25 - Guida dello studente

1. In ogni anno accademico, entro e non oltre il 15 luglio, vengono pubblicati e costantemente aggiornati sul sito *Web* il presente Regolamento didattico, gli insegnamenti impartiti dai vari docenti per ciascun anno di corso, con il relativo programma e l'indicazione dei libri di testo consigliati, nonché l'orario delle lezioni, l'orario di ricevimento degli studenti e ogni altra notizia utile relativa alle attività didattiche del Corso di studi.